



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 49/11

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA, C. GUCCIONE, N. IRTO, L.  
NOTARANGELO, L. TASSONE recante:

"Progetto TerraFerma. Prevenzione del rischio idrogeologico e sostenibilità  
della presenza antropica"

relatore: P. CAPUTO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/10/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/10/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	10/11/2020
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 49/XI<sup>A</sup> di iniziativa dei Consiglieri regionali D. Bevacqua, C. Guccione, N. Irto, L. Notarangelo, L. Tassone pag. 3  
*Progetto TerraFerma. Prevenzione del rischio idrogeologico e sostenibilità della presenza antropica*

### Normativa nazionale

Legge nazionale 8 giugno 2004, n. 142, art. estratto 29 pag. 29  
*Ordinamento delle autonomie locali*

Legge nazionale 25 luglio 1952, n. 991 pag. 31  
*Provvedimenti in favore dei territori montani*

### Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 pag. 32  
*Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)*

### Documentazione citata

POR Calabria FSE 2014-2020 pag. 36  
*Programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"*



Consiglio Regionale della Calabria

On. Domenico Bevacqua

Prot. n. 33 del 2 ottobre 2020

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. \_\_/11^

***“Progetto TerraFerma***

***Prevenzione del rischio idrogeologico e sostenibilità della presenza antropica”.***

Domenico Bevacqua (proponente primo firmatario)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Domenico Bevacqua', is written over a horizontal line.

Carlo Guccione

\_\_\_\_\_

Nicola Irto

\_\_\_\_\_

Libero Notarangelo

\_\_\_\_\_

Lugi Tassone

\_\_\_\_\_

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. \_\_/11^

*“Progetto TerraFerma*

*Prevenzione del rischio idrogeologico e sostenibilità della presenza antropica”.*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

# I. Premessa di inquadramento della proposta

Il presente progetto di legge, denominato *“Progetto TerraFerma. Prevenzione del rischio idrogeologico e sostenibilità della presenza antropica”*, è essenzialmente teso alla valorizzazione e salvaguardia delle potenzialità dei comuni montani calabresi, attraverso una preliminare formazione delle risorse umane affidata ad **“Azienda Calabria Verde”** in quanto Ente strumentale della Regione Calabria.

*“Progetto TerraFerma”* si propone come un’azione organica per intervenire sulle aree interne, prevenire il dissesto idrogeologico e garantire la permanenza antropica nei territori più difficili e disagiati.

Si tratta di una proposta finalizzata a mettere a sistema due potenzialità della regione che, sino a oggi, sono state considerate soltanto due emergenze e che potrebbero, invece, trasformarsi subito in due occasioni di crescita e di sviluppo: la **forza-lavoro giovanile e di lunga disoccupazione** e il **patrimonio montagna/bosco**.

Il progetto prevede il coinvolgimento di circa **10.000 giovani e disoccupati di lunga durata**, con benefici diretti attesi in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato e di aree di particolare interesse ambientale soggette a pericoli di dissesto, nonché benefici indiretti derivanti dal mantenimento dei giovani nei loro territori e di attivazione dei consumi nelle aree interessate.

**La vicenda Covid** ha imposto una riflessione che ha generato una flessibilità mai vista prima, e forse mai più ripetibile, per la riprogrammazione dei Fondi europei.

**Le somme a disposizione della Calabria sono ingenti** e certificate dall’Agenzia Nazionale per la Coesione e nel DEFR regionale.

Stiamo parlando di risorse non bloccate da obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Nel dettaglio (Fonte: Agenzia Nazionale per la Coesione):

Calabria - Fondo unico FESR FSE

<b>Dotazione</b>	<b>Certificato</b>	<b>Percentuale certificato</b>	<b>Quanto resta da spendere</b>
<b>2.378.956.841</b>	<b>698.149.662</b>	<b>29,35 %</b>	<b>1.680.807.179</b>

Si tratta, cioè a dire, di somme passibili di utilizzo nel quadro di una rimodulazione-riprogrammazione finalizzata alle esigenze legate alla nuova condizione socio-economica determinata dal Covid-19.

**Il Governo nazionale** aveva già aperto sulla flessibilità con l’art. 44 del Decreto Crescita 2019.

Ma, a seguito dell’emergenza Covid, **la UE ha liberato le risorse dei POR da quattro vincoli essenziali** (concentrazione tematica, destinazione territoriale, interscambiabilità tra fondi, obbligo del cofinanziamento nazionale).

In particolare, in questo contesto, **riferimenti obbligati** sono:

- Il **Regolamento (UE) 2020/460** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a **mobilitare gli investimenti** degli Stati membri in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- La **Proposta di Regolamento COM (2020) 138 final 2020/0054 (COD) del 2 aprile 2020** del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire **flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei** in risposta alla pandemia di Covid-19; tale a proposta esenta gli Stati membri dall’obbligo di destinare a specifici settori fondamentali una quota fissa della spesa finanziata da fondi SIE e consente un più **agevole trasferimento di risorse tra fondi, programmi e regioni** all’interno di uno Stato membro

**La corte dei Conti Europea**, attraverso il **Parere n. 3 del 14 aprile 2020**, ha riconosciuto *che “la pandemia di Covid-19 sta producendo in tutti gli Stati membri dell’UE effetti senza precedenti sulla salute dei cittadini e sulla resilienza delle economie. In tale contesto, la Commissione propone di mobilizzare tutto il sostegno offerto dai fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) per parare a tali effetti”*.

Anche e soprattutto attraverso **una efficace e coraggiosa collaborazione istituzionale**, è necessario individuare **pochi obiettivi strategici fondamentali** e concentrare su di essi le risorse disponibili: polverizzare gli interventi non sarebbe soltanto contrario allo spirito delle aperture europee, ma sarebbe anche la strada sicura per perdere una opportunità irripetibile e fallire.

1. **Gli elementi della proposta “Progetto TerraFerma”** si sostanziano nelle seguenti priorità:

- Sistema di aggregazione, in particolare cooperativistico, dei giovani residenti nei comuni delle aree montane;
- Contrasto, effettivo, allo spopolamento delle aree;
- Azione di prevenzione verso i rischi di percorrenza del fuoco;
- Azione di prevenzione verso fenomeni erosivi e di dissesto del territorio;
- Azione di intervento come politica attiva del lavoro verso fasce deboli del sistema.

2. **Per quanto concerne gli obiettivi**, il progetto avrà un duplice scopo:

- Svolgere attività di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale e, più in generale, dell’ambiente e del territorio, attraverso un’occupazione stabile per i disoccupati delle aree montane al fine di garantire anche il presidio del territorio stesso e la residenza nelle medesime aree;

- Far fronte all’emergenza occupazionale provocata dalla crisi economica e dalla fragilità dei sistemi economico-sociali montani, individuando interventi organici, in linea con gli indirizzi programmatici della Regione Calabria e del Piano forestale regionale. Gli interventi del progetto dovranno essere in grado di offrire garanzie lavorative agli iscritti nelle liste dei Centri per

l'impiego, da utilizzare nel campo della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, del verde pubblico, della gestione del demanio forestale e della silvicoltura.

3. Quanto alle necessarie **attività formative**, si prevede di usufruire delle misure del POR Calabria FSE 2014-2020, anche al fine di avviare in Calabria una specifica scuola di formazione degli operai idraulici e forestali, tale da approntare un bacino qualificato al quale, in virtù della necessità di salvaguardare e valorizzare l'enorme patrimonio boschivo calabrese, potranno attingere sia gli enti pubblici sia i privati.

**Viste le nuove norme di flessibilità richiamate *supra* in Premessa, le specifiche che seguono vanno intese come linee guida riferite alle dotazioni iniziali degli Assi, delle Misure e delle Azioni presi in considerazione e, pertanto, suscettibili di tutti gli idonei spostamenti di risorse che si renderanno idonei e opportuni per raggiungere le finalità esposte.**

A) Nella **prima fase** del progetto, usufruendo del **POR-FSE** e utilizzandone l'**Asse prioritario 8** (promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità), si accederà alle **Priorità d'investimento (8 i e 8 ii)**, le quali incentivano l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, nonché l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorativa, non seguono né studi né formazione, in particolare quelli che non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. Coerentemente, si accederà all'**Obiettivo specifico 8.5**, inteso a favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.

B) Nella **seconda fase** del progetto, rivestiranno, invece, importanza essenziale gli strumenti garantiti dal **POR-FESR**, nello specifico l'**Asse prioritario 3** (competitività dei sistemi produttivi), l'**Asse prioritario 5** (prevenzione dei rischi) e **Asse prioritario 6** (tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale), con particolare riferimento a:

- a) promozione dell'imprenditorialità indirizzata allo sfruttamento economico di nuove idee e alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese (**Obiettivo specifico 3.5**), anche attraverso incubatori di impresa (**Priorità di investimento 3a**), sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI finalizzati all'internazionalizzazione (**Priorità di investimento 3b**), avendo di mira il consolidamento, la modernizzazione e la diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (**Obiettivo specifico 3.3**), unitamente al sostegno di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi (**Priorità di investimento 3c**).

Il tutto vedrà la sua finalizzazione all'interno dell'**Obiettivo specifico 3.7** (diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale) che consentirà il sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e benefici non prodotti dal mercato (**azione 3.7.1**), in stretta correlazione con la fornitura di servizi di supporto e accompagnamento alla nascita e consolidamento di imprese sociali (**azione 3.7.2**)

- b) promozione degli investimenti destinati a far fronte a rischi specifici e a garantire la resilienza alle catastrofi e a sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi (**Priorità di investimento 5b**), di concerto con la contestuale riduzione del rischio idrogeologico e di erosione (**Obiettivo specifico 5.1** e azione 5.1.1)
- c) conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale, avendo come finalità il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali (**Obiettivo specifico 6.6**), mediante interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica, tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo (**azione 6.6.1**).

## II. Il target di applicazione della proposta

Concerne i **Comuni calabresi totalmente montani**, per come individuati dalla normativa vigente, secondo quanto evidenziato dall'art.2 del presente P.L.

Con riferimento alla legislazione italiana, la legge 991/1952 definisce montuosi i territori posti per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non è minore di 600 m.

L'elenco dei comuni **interamente e parzialmente montani** è stato stilato in applicazione della normativa sopra richiamata, sino alla legge 8 giugno 1990, n. 142, la quale (art. 29, comma 7) ha infine abrogato le disposizioni che avevano fino ad allora presieduto alla classificazione medesima, cristallizzando l'elenco dei comuni montani alla data della sua entrata in vigore.

L'Istat, ogni semestre pubblica sul proprio sito l'elenco dei comuni specificando per ognuno di essi il carattere di montanità.

I comuni calabresi **interamente montani sono 218** (53% del totale regionale) e registrano una popolazione complessiva di 572.491 abitanti (popolazione legale al 21.10.2011); la popolazione legale complessiva al 21.10.2001 era di 610.052 abitanti (-37.561 abitanti; pari a - 6%).

I comuni "periferici" (E) della Strategia Nazione e Regionale aree interne che ricadono in territorio montano sono complessivamente 89 (di cui 71 totalmente montani).

I comuni "ultra periferici" (F) della Strategia Nazione e Regionale aree interne che ricadono in territorio montano sono complessivamente 24 (tutti totalmente montani).

### a) Ulteriori eventuali priorità di selezione applicabili

- Territori a maggiore rischio idrogeologico da mappatura regionale del rischio;
- Tasso di spopolamento;
- Tasso di disoccupazione;
- Appartenenza alla classificazione di comune periferico o ultra-periferico della Strategia Aree Interne (SNAI).

### III. SINTESI FINALITÀ

Fra le finalità che la Regione si impegna a perseguire, rilevano: la salvaguardia e la valorizzazione del territorio; l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi; la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico; incentivo alla permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrasto ai fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi; lo sviluppo produttivo, occupazionale e di promozione sociale imperniati sulla crescita civile, educativa e culturale; l'attuazione della strategia nazionale delle *green community* a favore dei comuni interamente montani; lo sviluppo della Progettazione Integrata tra i comuni interamente montani.

Nel contesto di un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, la regione si impegna a promuovere specifiche azioni integrate tendenti a: conservazione ambientale e difesa del suolo; utilizzo ecocompatibile delle risorse; formazione e inserimento nel mondo del lavoro di giovani e disoccupati di lunga durata in relazione a corsi specifici di manutenzione del territorio, rimboschimento e prevenzione del rischio idro-geologico, anche mediante il sostegno alla creazione di nuove cooperative e incentivandone l'utilizzo da parte dei Comuni montani; favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna.

Per quanto concerne gli obiettivi, il presente progetto di legge prospetta il concreto traguardo di svolgere attività di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale e, più in generale, dell'ambiente e del territorio, attraverso un'occupazione stabile per i disoccupati delle aree montane al fine di garantire anche il presidio del territorio stesso e la residenza nelle medesime aree, facendo fronte all'emergenza occupazionale provocata dalla crisi economica e dalla fragilità dei sistemi economico-sociali montani, individuando interventi organici, in linea con gli indirizzi programmatici della Regione Calabria.

Oltre ai benefici diretti attesi in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato e di aree di particolare interesse ambientale soggette a pericoli di dissesto, rilevano i benefici indiretti derivanti dal mantenimento della presenza antropica nei territori e dall'attivazione dei consumi nelle aree interessate.

La positività degli impatti attesi è, inoltre, rafforzata dalla prevedibile e conseguente riduzione dei costi pubblici di intervento ordinario per prevenire i danni derivanti da rischio di dissesto idrogeologico e di intervento straordinario per ripristinare aree, infrastrutture, strutture (pubbliche e private) danneggiate da alluvioni e altri danni ambientali.

Leo Longanesi scriveva: “Alle manutenzioni, l’Italia preferisce le inaugurazioni”. Solo poco più di un terzo dei comuni italiani mitiga, oggi, per tanti motivi ed in testa i vincoli del Patto di stabilità, il rischio idraulico. Qualcuno lo peggiora. Nel 42% dei centri abitati non viene svolta regolarmente la manutenzione ordinaria di fossi e corsi d’acqua, canali di drenaggio e scolo.

*In Italia vengono sostenuti costi stellari a nostra insaputa. Lo stress ambientale e il dissesto consumano una fetta sempre più elevata del bilancio dello Stato. **Sappiamo che 1 euro spesa in prevenzione fa risparmiare fino a 100 euro di riparazione dei danni.** Ma siamo tra i primi al mondo per risarcimenti e riparazioni di danni da eventi di dissesto: dal 1945 l’Italia paga, in media, circa 3,5 miliardi.*

*Ridurre e gestire il rischio non è un costo ma sono investimenti chiave per far ripartire il Paese, sbloccare economie e lavoro, innescare bellezza e qualità, esattamente come fu il New Deal lanciato dal Presidente Roosevelt per gli USA dopo la crisi del 1929, che fece perno proprio sul contrasto a frane e alluvioni e sulle grandi infrastrutture per ammodernare facendo ripartire l’occupazione.*

**PREMESSA ALLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

# La spesa pubblica necessaria per l'attuazione, a valere su POR FESR-FSE 2014-2020

**1. Spese per gli interventi di formazione:****Il costo della formazione è stato stimato in base ai seguenti parametri:**

- il numero di corsi formativi che si prevede di attivare sul territorio regionale è pari a **334**, questo per consentire, con la creazione di aule di 30 persone, di raggiungere l'obiettivo di formare almeno **10.000 giovani** disoccupati/disoccupati di lunga durata;
- per ciascun corso di formazione è stata prevista la durata di 167 giornate di attività formativa (ossia pari a **1.000 ore di formazione**, che corrispondono alle ore usualmente utilizzate per attività di formazione per adulti disoccupati/inoccupati);
- complessivamente sono state così stimate 66.800 giornate di formazione (pari a 334 corsi previsti x 200 gg x 6 ore al giorno di attività formativa per ciascun corso);
- in totale sono state stimate 334.668 ore di formazione (pari a 55.778 giornate formative della durata di 6 ore giornaliere).
  
- Per la stima dei costi orari è stato utilizzato un parametro di 73,13€/h/corso, cui è stato aggiunto un parametro di 0,80/h/allievo. Tali parametri sono stati desunti dalla metodologia di calcolo dei costi standard utilizzata per il Piano Occupazione Giovani in attuazione della Youth employment initiative (YEI), per come elaborata dalla Direzione Generale Politiche attive e passive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e relativa al costo orario della formazione per l'inserimento lavorativo;
- in particolare, il costo stimato risulta dalla somma delle due componenti: €73,13 x 334.668 ore di formazione + 0,80€x1.000 ore di formazione ad allievo x 10.000 allievi, per un totale complessivo di 32.474.270,84 (dato dalla somma delle due componenti di costo standard 24.474.270,84 + 8.000.000,00).

Complessivamente, pertanto, il costo ipotizzato per l'azione 1 (Formazione) è pari a **32.474.270,84 euro**.

**2. Spese per il sostegno alla creazione di nuove cooperative:**

200 x 70.000 € per cooperativa = € 14.000.000

- **L'obiettivo è quello di finanziare la creazione di 100 nuove imprese Cooperative per la Montagna:** il sostegno unitario di 70.000 euro ipotizzato è parametrato al massimale del sostegno che, nell'ambito del Regolamento (UE) 1305/2013 "Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)" viene concesso per l'autoimprenditorialità nelle aree rurali, a favore dell'avviamento della nuova impresa (agricola o non agricola) di cui all'articolo 19 (Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese) del Regolamento (UE) 1305/2013.

Complessivamente, pertanto, il costo ipotizzato per l'azione 2 (Sostegno creazione nuove cooperative) è pari a **14.000.000,00 di euro**.

**3. Spese per la progettazione e la realizzazione degli investimenti pubblici di intervento sul territorio montano nell'ambito dei Progetti Integrati per la Montagna:**

**160 progetti** integrati per la montagna x 500.000 euro a progetto = **80.000.000€**

- Il **sostegno unitario di 500.000,00 euro** per Progetto Integrato è parametrato al sostegno massimo concesso nell'ambito della misura 5 del PSR Calabria 2014-2020, per interventi di prevenzione idrogeologica.

Complessivamente, pertanto, il costo ipotizzato per l'azione 3 (Investimenti PIM) è pari a **80.000.000,00 di euro**.

**4. Spese per l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di "Progetto TerraFerma":**

100.000,00 euro.

- Il sostegno per l'attività di assistenza tecnica è stato stimato in un numero pari a 80 di giornate di lavoro senior ad un costo unitario per giornata di lavoro di 1.200 euro.

Complessivamente, pertanto, il costo ipotizzato per l'azione 4 (Assistenza tecnica) è pari a **100.000,00 euro**.

**Totale: 126.574.270,84 euro**

**Proposta di legge recante:*****“Progetto TerraFerma.******Prevenzione del rischio idrogeologico e sostenibilità della presenza antropica”.*****RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA****a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.**

La Proposta di legge in oggetto mira alla valorizzazione e salvaguardia delle potenzialità dei Comuni montani calabresi, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e garantire la permanenza antropica nei territori più difficili e disagiati. Trattandosi di norme intese a delineare finalità generali, obiettivi di fondo e linee guida, non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**b) Inquadramento**

Per quanto sopra la proposta legislativa si intende di tipo programmatico.

**c) Oneri finanziari**

La proposta di legge non comporta alcun onere finanziario per il bilancio regionale. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo: *“Progetto TerraFerma. Prevenzione del rischio idrogeologico e sostenibilità della presenza antropica”.***

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura programmatica e non comporta alcun onere finanziario per il bilancio regionale.

Tab. 1 Oneri finanziari:

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere Temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
<b>1</b> <b>Finalità</b>	L'articolo individua le finalità organiche della proposta. Non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	//
<b>2</b> <b>Individuazione dei Comuni interamente montani</b>	L'articolo individua i Comuni calabresi interamente montani in applicazione dell'art. 1 della legge 991/1952. Non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	//
<b>3</b> <b>Azioni</b>	L'articolo individua le finalità complessive conseguenti alle finalità di cui all'art. 1. Non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	//
<b>4</b> <b>Formazione e autoimprenditorialità</b>	L'articolo esprime l'impegno della Regione Calabria per la formazione e l'autoimprenditorialità dei giovani e dei disoccupati di lunga durata in relazione a manutenzione del territorio, rimboschimento e prevenzione del rischio idrogeologico. Non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	//
<b>5</b> <b>Piano Montagna</b>	L'articolo demanda alla giunta regionale l'emanazione delle linee guida per il Piano Montagna. Non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	//
<b>6</b> <b>Norma finanziaria</b>	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
<b>7</b> <b>Entrata in vigore</b>	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

**d) Non essendo previsti** oneri finanziari a carico del bilancio regionale, non sussistono criteri di quantificazione dei medesimi.

**e) Copertura finanziaria**

Non essendo previsti oneri finanziari a carico del bilancio regionale, non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

**f) Aspetti procedurali/organizzativi**

Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già attuati circa gli aspetti procedurali tecnico/amministrativi nell'attività dei funzionari preposti alla gestione della materia.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

<b>Programma / Capitolo</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//

## **“Progetto TerraFerma.**

### **Prevenzione del rischio idrogeologico e sostenibilità della presenza antropica”.**

#### **Articolo 1**

##### **Finalità**

1. La Regione Calabria, ai sensi degli articoli 5 e 44, secondo comma, della Costituzione e del nuovo Titolo V della parte II della Costituzione, promuove il rafforzamento della coesione dei territori montani che presentano gravi e permanenti svantaggi, in coerenza con le norme comunitarie, nazionali e regionali.
2. La Regione riconosce la specificità delle aree montane, come risorsa prioritaria di interesse regionale, e si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici, promuovendo lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali.
3. La presente legge, in armonia con la vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, persegue le seguenti finalità:
  - a. salvaguardia e valorizzazione del territorio;
  - b. incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a queste connesse;
  - c. tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, delle specie endemiche vegetali e animali, nonché la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi;
  - d. prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico e la difesa del suolo;
  - e. incentivo alla permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrasto ai fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni;
  - f. sviluppo produttivo, occupazionale e di promozione sociale imperniati sulla crescita civile, educativa e culturale;
  - g. sviluppo di attività legate alla fruizione ed alla salvaguardia dell’ambiente montano
  - h. attuazione della strategia nazionale delle *green communities* a favore dei comuni interamente montani;
  - i. sviluppo della Progettazione Integrata tra i comuni interamente montani;

- j. incentivazione e sostegno ai Comuni interamente montani che, in forma singola e/o associata, ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge, stipulano contratti di fornitura (per servizi manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale) con le cooperative di giovani e/o disoccupati di lunga durata, che si sono costituite nei territori montani a seguito di attività di formazione mirata e e/o di attività di avvio d'impresa, finanziata dalla regione Calabria.
4. La Regione favorisce intese con le altre Regioni, con lo Stato, con l'Unione Europea e contribuisce alla promozione di politiche comuni finalizzate alla tutela e allo sviluppo delle zone montane, al fine di garantire le migliori condizioni di vivibilità alle popolazioni ivi residenti.
5. Le disposizioni recate dalla presente legge trovano applicazione nei territori dei Comuni montani individuati nel successivo articolo 2 della presente legge.

## **Articolo 2**

### **Individuazione dei Comuni interamente montani**

1. L'applicazione della presente legge, nel territorio della Regione Calabria, è riservata ai Comuni interamente montani, secondo quanto risulta dalla classificazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in applicazione dell'art. 1 della legge 991/1952.
2. L'elenco dei Comuni è riportato nell'ALLEGATO A alla presente legge.

## **Articolo 3**

### **Azioni**

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono attuate, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare:
- a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all'utilizzo ecocompatibile delle risorse montane;
  - b) alla prevenzione del rischio idro-geologico;
  - c) all'incentivazione dell'imprenditoria, in particolare giovanile e femminile

- d) allo sviluppo di forme di governance locale delle risorse e delle criticità dei territori montani, basate sulla cooperazione tra le istituzioni, sulla valorizzazione integrata delle risorse e sull'implementazione di soluzioni cooperative;
- e) alla valorizzazione del capitale umano che risiede nelle aree montane attraverso lo sviluppo di nuove competenze e nuove professioni, in particolare attraverso la formazione finalizzata allo sviluppo della "green economy" e dei "green jobs";

#### **Articolo 4**

##### **Formazione e autoimprenditorialità**

1. La Regione Calabria promuove la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani e disoccupati di lunga durata in relazione a corsi specifici di manutenzione del territorio, rimboschimento e prevenzione del rischio idro-geologico.
2. La Regione Calabria, anche mediante il sostegno alla creazione di nuove cooperative, promuove l'autoimprenditorialità dei soggetti formati di cui al comma 1 e ne incentiva l'utilizzo da parte dei Comuni montani.

#### **Articolo 5**

##### **Piano Montagna**

1. La Giunta Regionale emana apposito Piano Montagna da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.
2. Il Piano Montagna di cui al comma 1, contenente le linee guida per la formazione delle risorse umane e l'implementazione dei progetti finalizzati a prevenire il dissesto idrogeologico e garantire la permanenza antropica nei territori più difficili e disagiati, comprende le norme per la realizzazione della formazione, per la costituzione delle Cooperative per la Montagna, per l'attivazione dei Progetti Integrati per la Montagna.

3. La formazione dei soggetti destinati alla costituzione delle Cooperative per la Montagna e all'esecuzione dei Progetti Integrati per la Montagna, è affidata ad Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria.

### **Articolo 6**

#### **Norma finanziaria**

1. Per le finalità e le azioni derivanti dall'attuazione della presente legge, non si prevedono spese a carico del bilancio regionale.

### **Articolo 7**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

# ALLEGATO A

## ELENCO DEI COMUNI CALABRESI TOTALMENTE MONTANI

### LEGENDA PER LA LETTURA DELLE TABELLE

Classificazione comuni SNAI-SRAI:

**E: Periferico**

**F: Ultraperiferico**

Campo	Descrizione/Legenda	Note	Anno	Fonte
Zona altimetrica	1=Montagna interna; 2=Montagna litoranea; 3=Collina interna; 4=Collina litoranea; 5=Pianura	Ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee derivanti dall'aggregazione di comuni contigui sulla base di valori soglia altimetrici. Si distinguono zone altimetriche di montagna, di collina e di pianura. Le zone altimetriche di montagna e di collina sono state divise, per tener conto dell'azione moderatrice del mare sul clima, rispettivamente, in zone altimetriche di montagna interna e collina interna e di montagna litoranea e collina litoranea, comprendendo in queste ultime i territori, esclusi dalla zona di pianura, bagnati dal mare o in prossimità di esso. Per maggiori approfondimenti si consulti la pubblicazione Istat "Circoscrizioni statistiche" - metodi e norme, serie C, n. 1, agosto 1958	2016	Istat
Altitudine del centro (metri)	Altitudine s.l.m. (metri) del centro capoluogo rilevata in corrispondenza della sede del Municipio	Altezza sul livello del mare del Comune rilevata convenzionalmente in corrispondenza del Municipio in occasione dei censimenti generali	2011	Istat
Comune litoraneo	1=Comune litoraneo, 0=Comune non litoraneo	Il carattere di Comune litoraneo è stato attribuito a tutti i comuni il cui territorio tocca il mare	2016	Istat

Campo	Descrizione/Legenda	Note	Anno	Fonte
Comune Montano	NM=Non montano, T=Totalmente montano, P=Parzialmente montano	Il carattere di montanità del comune è stato definito negli artt. 1-14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni. La classificazione dei comuni è stata curata dalla Commissione censuaria centrale istituita presso il Ministero delle Finanze. Il citato art. 1 della legge 991/52 è stato abrogato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e pertanto a decorrere da tale data la suddetta classificazione risulta congelata, non più modificabile. L'Istat ha acquisito tradizionalmente tale classificazione dall'Unione dei comuni e delle comunità montane (UNCHEM) solo ai fini di divulgazione statistica. Per i comuni istituiti mediante processo di fusione di comuni soppressi, l'attribuzione del grado di montanità è convenzionalmente dettato dal criterio dell'eredità della caratteristica del comune che ha maggiore estensione territoriale.	1990	Uncem
Superficie territoriale (kmq)	L'estensione totale del territorio nazionale deriva dalla somma delle misure delle superfici dei comuni italiani al 9 ottobre 2011(XV° Censimento generale della popolazione)	Il dato è stato ottenuto dall'elaborazione degli archivi cartografici a disposizione dell'Istat (le Basi Territoriali) che sono stati aggiornati in occasione dei censimenti generali del 2011 in stretta collaborazione con i comuni. Per i comuni istituiti come fusione di comuni soppressi o che hanno acquisito i territori di interi comuni anch'essi soppressi, la superficie territoriale è stata ricostruita per somma, con riferimento allo stesso dato di base.	2011	Istat
Grado di urbanizzazione	1= densamente popolato; 2= densità intermedia; 3= scarsamente popolato (rurale)	E' il grado di urbanizzazione calcolato da Eurostat utilizzando la griglia di popolazione di 1 kmq (DEGURBA). Il dato demografico è relativo al 2006. La classificazione è in corso di aggiornamento con la griglia di popolazione 2011.	2006	Eurostat

## Tabella Comuni calabresi interamente montani

	Denominazione	Zona altimetrica	SNAI-SRAI	Comune litoraneo	Comune Montano	Superficie territoriale (kmq) al 09/10/2011	Popolazione legale 2001 (21/10/2001)	Popolazione legale 2011 (09/10/2011)	Variazione popolazione legale 2001/2011
1	Acquaformosa	1		0	T	22,71	1.295	1.161	-10,3%
2	Acquappesa	2		1	T	14,45	2.068	1.910	-7,6%
3	Acri	1		0	T	200,63	21.891	21.458	-2,0%
4	Aiello Calabro	4	E	0	T	38,51	2.446	1.907	-22,0%
5	Aieta	2	F	0	T	48,30	892	839	-5,9%
6	Albidona	4	E	1	T	64,67	1.784	1.463	-18,0%
7	Alessandria del Carretto	3	F	0	T	41,12	745	530	-28,9%
8	Amendolara	4		1	T	60,91	3.147	3.001	-4,6%
9	Aprigliano	1		0	T	122,43	2.816	2.968	5,4%
10	Belmonte Calabro	2		1	T	23,98	3.022	2.007	-33,6%
11	Belsito	1		0	T	11,55	930	958	3,0%
12	Belvedere Marittimo	2		1	T	37,09	8.881	9.120	2,7%
13	Bianchi	1	E	0	T	33,32	1.543	1.367	-11,4%
14	Bisignano	3		0	T	86,20	10.924	10.335	-5,4%
15	Bocchigliero	1	F	0	T	98,82	1.897	1.479	-22,0%
16	Bonifati	2	F	1	T	33,85	3.402	2.912	-14,4%
17	Buonvicino	2	F	0	T	30,60	2.540	2.354	-7,3%
18	Caloveto	4	E	0	T	24,96	1.432	1.283	-10,4%
19	Campana	1	F	0	T	104,65	2.643	1.962	-25,8%
20	Canna	3	F	0	T	20,37	869	785	-9,7%
21	Carpanzano	1	E	0	T	14,27	378	300	-20,6%
22	Castroregio	3	E	0	T	42,06	480	345	-28,1%
23	Castrovillari	3		0	T	130,64	22.389	22.515	0,6%
24	Celico	1		0	T	99,75	3.185	2.883	-9,5%
25	Cellara	1		0	T	5,86	526	511	-2,9%
26	Cerchiara di Calabria	3	E	0	T	81,97	2.942	2.467	-16,1%
27	Cerisano	1		0	T	15,32	3.238	3.271	1,0%
28	Cerzeto	3		0	T	21,90	1.467	1.328	-9,5%
29	Cetraro	2		1	T	66,14	10.333	10.260	-0,7%
30	Civita	3		0	T	27,62	1.125	956	-15,0%
31	Colosimi	1		0	T	25,58	1.416	1.313	-7,3%
32	Cropalati	4	E	0	T	33,70	1.263	1.097	-13,1%
33	Dipignano	1		0	T	23,37	4.192	4.440	5,9%
34	Domanico	1		0	T	23,66	926	943	1,8%
35	Fagnano Castello	3	E	0	T	29,67	4.198	3.949	-5,9%
36	Falconara Albanese	2		1	T	19,27	1.416	1.405	-0,8%
37	Fiumefreddo Bruzio	2		1	T	32,06	3.363	3.078	-8,5%
38	Francavilla Marittima	5		0	T	33,02	3.088	3.025	-2,0%

	Denominazione	Zona altimetrica	SNAI+SRAI	Comune litoraneo	Comune Montano	Superficie territoriale (kmq) al 09/10/2011	Popolazione legale 2001 (21/10/2001)	Popolazione legale 2011 (09/10/2011)	Variazione popolazione legale 2001/2011
39	Frascineto	3		0	T	29,11	2.503	2.239	-10,5%
40	Fuscaldo	2		1	T	60,80	8.323	8.072	-3,0%
41	Grimaldi	1		0	T	24,71	1.870	1.739	-7,0%
42	Grisolia	2	F	1	T	51,75	2.395	2.310	-3,5%
43	Guardia Piemontese	2		1	T	21,46	1.525	1.895	24,3%
44	Lago	1	E	0	T	49,96	3.096	2.689	-13,1%
45	Laino Borgo	1	E	0	T	57,08	2.275	2.027	-10,9%
46	Laino Castello	1		0	T	37,33	901	879	-2,4%
47	Longobardi	2		1	T	18,24	2.340	2.256	-3,6%
48	Longobucco	1	F	0	T	212,26	4.351	3.479	-20,0%
49	Lungro	1		0	T	35,65	3.145	2.517	-20,0%
50	Luzzi	3		0	T	77,60	10.455	9.568	-8,5%
51	Maierà	2	F	0	T	17,78	1.333	1.231	-7,7%
52	Malito	1		0	T	16,92	896	812	-9,4%
53	Malvito	3	E	0	T	38,24	2.078	1.867	-10,2%
54	Mandatoriccio	4	E	1	T	37,32	3.045	2.900	-4,8%
55	Mangone	1		0	T	12,27	1.730	1.823	5,4%
56	Marzi	1		0	T	15,81	1.018	996	-2,2%
57	Mendicino	1		0	T	35,69	8.084	9.238	14,3%
58	Mongrassano	3		0	T	35,16	1.764	1.661	-5,8%
59	Montegiordano	4	F	1	T	35,88	2.144	1.988	-7,3%
60	Morano Calabro	1		0	T	116,26	4.966	4.615	-7,1%
61	Mormanno	1		0	T	78,88	3.729	3.264	-12,5%
62	Mottafollone	1		0	T	31,58	1.516	1.274	-16,0%
63	Nocara	3	F	0	T	34,05	556	422	-24,1%
64	Oriolo	3	E	0	T	85,60	2.964	2.386	-19,5%
65	Orsomarso	2	F	0	T	90,41	1.498	1.338	-10,7%
66	Paludi	4	E	0	T	41,74	1.929	1.134	-41,2%
67	Panettieri	1	E	0	T	14,67	375	345	-8,0%
68	Paola	2		1	T	42,88	17.195	16.416	-4,5%
69	Papasidero	2	F	0	T	55,22	1.019	808	-20,7%
70	Parenti	1		0	T	37,62	2.328	2.249	-3,4%
71	Paterno Calabro	1		0	T	24,20	1.383	1.366	-1,2%
72	Pedace	1		0	T	51,87	2.136	1.998	-6,5%
73	Pedivigliano	1		0	T	16,65	983	878	-10,7%
74	Pietrafitta	1		0	T	9,24	1.479	1.377	-6,9%
75	Pietrapaola	4	E	1	T	52,82	1.238	1.173	-5,3%
76	Plataci	3	E	0	T	49,41	920	830	-9,8%
77	Praia a Mare	2		1	T	23,59	6.282	6.496	3,4%
78	Rocca Imperiale	4		1	T	55,03	3.352	3.292	-1,8%
79	Rogliano	1		0	T	41,68	5.892	5.697	-3,3%
80	Rose	1		0	T	47,49	4.413	4.316	-2,2%
81	Roseto Capo Spulico	4		1	T	30,66	1.759	1.873	6,5%

	Denominazione	Zona altimetrica	SNAI+SRAI	Comune litoraneo	Comune Montano	Superficie territoriale (kmq) al 09/10/2011	Popolazione legale 2001 (21/10/2001)	Popolazione legale 2011 (09/10/2011)	Variazione popolazione legale 2001/2011
82	Rota Greca	3		0	T	13,12	1.293	1.178	-8,9%
83	Rovito	3		0	T	10,68	2.817	3.078	9,3%
84	San Basile	1		0	T	18,67	1.285	1.065	-17,1%
85	San Benedetto Ullano	3		0	T	19,57	1.649	1.598	-3,1%
86	San Cosmo Albanese	4		0	T	11,57	702	629	-10,4%
87	San Demetrio Corone	3		0	T	61,87	3.944	3.665	-7,1%
88	San Donato di Ninea	1		0	T	82,40	1.778	1.491	-16,1%
89	San Fili	1		0	T	20,96	2.568	2.715	5,7%
90	Sangineto	2	F	1	T	27,51	1.410	1.337	-5,2%
91	San Giorgio Albanese	4		0	T	22,68	1.709	1.555	-9,0%
92	San Giovanni in Fiore	1	E	0	T	282,53	18.566	17.912	-3,5%
93	San Lorenzo Bellizzi	3	E	0	T	40,63	904	746	-17,5%
94	San Lucido	2		1	T	27,12	5.906	5.940	0,6%
95	San Martino di Finita	3		0	T	23,90	1.294	1.207	-6,7%
96	San Nicola Arcella	2		1	T	11,69	1.393	1.751	25,7%
97	San Pietro in Guarano	1		0	T	48,35	3.712	3.649	-1,7%
98	San Sosti	1		0	T	43,55	2.299	2.200	-4,3%
99	Santa Domenica Talao	2	F	0	T	36,12	1.314	1.272	-3,2%
100	Sant'Agata di Esaro	1	E	0	T	47,63	2.223	1.990	-10,5%
101	Santa Sofia d'Epiro	3		0	T	39,22	3.131	2.748	-12,2%
102	Santo Stefano di Rogliano	1		0	T	19,56	1.412	1.640	16,1%
103	San Vincenzo La Costa	1		0	T	18,42	2.034	2.158	6,1%
104	Saracena	1		0	T	109,15	4.309	3.964	-8,0%
105	Scala Coeli	4	F	1	T	67,50	1.393	1.141	-18,1%
106	Scigliano	1	E	0	T	17,46	1.601	1.308	-18,3%
107	Serra Pedace	1		0	T	59,27	1.045	1.002	-4,1%
108	Spezzano della Sila	1		0	T	80,29	4.851	4.490	-7,4%
109	Spezzano Piccolo	1		0	T	49,22	2.034	2.084	2,5%
110	Tortora	2		1	T	58,22	5.823	5.997	3,0%
111	Trebisacce	5		1	T	26,72	9.023	8.734	-3,2%
112	Vaccarizzo Albanese	4	E	0	T	8,53	1.326	1.184	-10,7%
113	Verbicaro	2	F	0	T	32,64	3.507	3.212	-8,4%
114	Albi	1		0	T	29,64	1.105	1.010	-8,6%
115	Badolato	4	E	1	T	37,07	3.436	3.183	-7,4%
116	Cardinale	1	E	0	T	30,12	2.613	2.334	-10,7%
117	Carlopoli	1	E	0	T	16,41	1.787	1.622	-9,2%
118	Cenadi	3	E	0	T	11,92	649	598	-7,9%
119	Cerva	1		0	T	21,37	1.342	1.269	-5,4%
120	Cicala	1	E	0	T	9,28	1.033	1.008	-2,4%
121	Conflenti	1	E	0	T	29,34	1.681	1.437	-14,5%
122	Decollatura	1	E	0	T	50,83	3.489	3.252	-6,8%
123	Falerna	4		1	T	24,04	3.602	3.801	5,5%
124	Fossato Serralta	1		0	T	11,85	660	614	-7,0%

	Denominazione	Zona altimetrica	SNAI+SRAI	Comune litoraneo	Comune Montano	Superficie territoriale (kmq) al 09/10/2011	Popolazione legale 2001 (21/10/2001)	Popolazione legale 2011 (09/10/2011)	Variazione popolazione legale 2001/2011
125	Gimigliano	1		0	T	33,55	3.612	3.421	-5,3%
126	Girifalco	3		0	T	43,08	6.452	6.120	-5,1%
127	Guardavalle	4	E	1	T	60,27	5.315	4.752	-10,6%
128	Isca sullo Ionio	4	E	1	T	23,56	1.586	1.614	1,8%
128	Magisano	1		0	T	31,94	1.318	1.272	-3,5%
130	Martirano	1		0	T	14,90	1.036	937	-9,6%
131	Martirano Lombardo	1		0	T	19,84	1.402	1.167	-16,8%
132	Miglierina	3		0	T	13,94	912	799	-12,4%
133	Motta Santa Lucia	1		0	T	26,30	848	871	2,7%
134	Pentone	1		0	T	12,38	2.197	2.215	0,8%
135	Petronà	1	E	0	T	45,79	3.010	2.685	-10,8%
136	Platania	1		0	T	26,84	2.423	2.232	-7,9%
137	San Pietro Apostolo	1		0	T	11,72	1.925	1.778	-7,6%
138	San Sostene	4	E	1	T	32,49	1.134	1.311	15,6%
139	Santa Caterina dello Ionio	4	E	1	T	40,69	2.280	2.142	-6,1%
140	Sellia	4		0	T	12,81	596	511	-14,3%
141	Serrastretta	1	E	0	T	41,65	3.588	3.249	-9,4%
142	Sersale	1		0	T	53,30	5.166	4.767	-7,7%
143	Sorbo San Basile	1		0	T	59,28	932	827	-11,3%
144	Soveria Mannelli	1		0	T	20,50	3.511	3.137	-10,7%
145	Soveria Simeri	4		0	T	22,28	1.632	1.643	0,7%
146	Taverna	1		0	T	132,31	2.668	2.705	1,4%
147	Torre di Ruggiero	3	E	0	T	25,37	1.346	1.131	-16,0%
148	Zagarise	1	E	0	T	49,33	1.889	1.733	-8,3%
148	Africo	2		1	T	53,90	3.465	3.210	-7,4%
150	Antonimina	2		0	T	22,91	1.442	1.361	-5,6%
151	Bagaladi	2	E	0	T	30,02	1.286	1.082	-15,9%
152	Bivongi	4	E	0	T	25,35	1.596	1.398	-12,4%
153	Bova	4	F	0	T	46,94	474	461	-2,7%
154	Canolo	2		0	T	28,30	957	801	-16,3%
155	Cardeto	2	E	0	T	37,27	2.325	1.822	-21,6%
156	Careri	2		0	T	38,16	2.443	2.410	-1,4%
157	Ciminà	2		0	T	49,24	683	595	-12,9%
158	Condofuri	4		1	T	60,30	5.055	5.074	0,4%
159	Cosoleto	2	E	0	T	34,37	976	916	-6,1%
160	Delianuova	2		0	T	21,38	3.584	3.436	-4,1%
161	Galatro	1		0	T	51,34	2.307	1.778	-22,9%
162	Giffone	1	E	0	T	14,72	2.182	1.946	-10,8%
163	Mammola	2	E	0	T	81,07	3.389	2.971	-12,3%
164	Martone	2		0	T	8,34	597	554	-7,2%
165	Palizzi	4	E	1	T	52,62	2.709	2.297	-15,2%
166	Pazzano	4	E	0	T	15,57	799	640	-19,9%
167	Plati	2		0	T	50,87	3.823	3.711	-2,9%

	Denominazione	Zona altimetrica	SNAI+SRAI	Comune litoraneo	Comune Montano	Superficie territoriale (kmq) al 09/10/2011	Popolazione legale 2001 (21/10/2001)	Popolazione legale 2011 (09/10/2011)	Variazione popolazione legale 2001/2011
168	Roccaforte del Greco	2	F	0	T	43,86	802	550	-31,4%
169	Roghudi	2	F	0	T	46,92	1.365	1.172	-14,1%
170	Samo	2		0	T	50,22	1.097	871	-20,6%
171	San Giorgio Morgeto	2	E	0	T	35,40	3.384	3.158	-6,7%
172	San Giovanni di Gerace	2		0	T	13,57	609	537	-11,8%
173	San Lorenzo	4	E	1	T	64,52	3.357	2.685	-20,0%
174	San Luca	2		0	T	105,35	4.106	4.044	-1,5%
175	San Pietro di Caridà	1		0	T	48,08	1.715	1.265	-26,2%
176	San Roberto	4		0	T	34,64	1.985	1.833	-7,7%
177	Santa Cristina d'Aspromonte	2	E	0	T	23,41	1.095	1.017	-7,1%
178	Sant'Agata del Bianco	4		0	T	20,20	715	679	-5,0%
179	Sant'Eufemia d'Aspromonte	2		0	T	32,88	4.074	4.053	-0,5%
180	Santo Stefano in Aspromonte	2	E	0	T	17,80	1.470	1.247	-15,2%
181	Scido	2	E	0	T	17,53	1.047	976	-6,8%
182	Scilla	4		1	T	44,13	5.176	5.115	-1,2%
1783	Sinopoli	2		0	T	25,22	2.329	2.154	-7,5%
184	Staiti	4	E	0	T	16,31	395	279	-29,4%
185	Stilo	4	E	1	T	78,11	2.816	2.687	-4,6%
186	Caccuri	1		0	T	61,38	1.780	1.695	-4,8%
187	Carfizzi	3	E	0	T	20,73	868	745	-14,2%
188	Castelsilano	1	E	0	T	40,06	1.273	1.034	-18,8%
189	Cerenzia	1	E	0	T	21,97	1.371	1.215	-11,4%
190	Cotronei	1		0	T	79,20	5.500	5.434	-1,2%
191	Melissa	4	E	1	T	51,63	3.245	3.529	8,8%
192	Mesoraca	1	E	0	T	94,79	7.125	6.718	-5,7%
193	Pallagorio	3	E	0	T	44,48	1.627	1.337	-17,8%
194	Petilia Policastro	1	E	0	T	98,35	9.594	9.267	-3,4%
195	San Nicola dell'Alto	3	E	0	T	7,85	1.105	898	-18,7%
196	Savelli	1	F	0	T	48,92	1.583	1.321	-16,6%
197	Umbriatico	3	F	0	T	73,36	973	929	-4,5%
198	Verzino	3	F	0	T	45,63	2.373	1.979	-16,6%
199	Acquaro	3	E	0	T	25,25	3.046	2.448	-19,6%
200	Arena	1	E	0	T	34,32	1.799	1.532	-14,8%
201	Brognaturo	1	E	0	T	25,69	766	670	-12,5%
202	Capistrano	3		0	T	21,12	1.205	1.097	-9,0%
2030	Dinami	3		0	T	44,45	3.544	2.433	-31,3%
204	Fabrizia	1	E	0	T	40,00	2.698	2.373	-12,0%
205	Filadelfia	3	E	0	T	31,50	6.283	5.638	-10,3%
206	Gerocarne	3		0	T	45,23	2.498	2.380	-4,7%
207	Joppolo	4		1	T	21,67	2.274	2.090	-8,1%
208	Mongiana	1	E	0	T	18,41	881	796	-9,6%
209	Nardodipace	1	E	0	T	33,30	1.477	1.384	-6,3%
210	Pizzoni	3		0	T	21,70	1.364	1.233	-9,6%

	<b>Denominazione</b>	<b>Zona altimetrica</b>	<b>SNAI+SRAI</b>	<b>Comune litoraneo</b>	<b>Comune Montano</b>	<b>Superficie territoriale (kmq) al 09/10/2011</b>	<b>Popolazione legale 2001 (21/10/2001)</b>	<b>Popolazione legale 2011 (09/10/2011)</b>	<b>Variazione popolazione legale 2001/2011</b>
211	Polia	3		0	T	31,51	1.319	1.048	-20,5%
212	San Nicola da Crissa	3		0	T	19,40	1.599	1.416	-11,4%
213	Serra San Bruno	1	E	0	T	40,57	7.068	6.850	-3,1%
214	Simbario	1	E	0	T	20,83	1.082	956	-11,6%
215	Sorianello	3		0	T	9,59	1.589	1.210	-23,9%
216	Spadola	1		0	T	9,65	819	858	4,8%
217	Vallelonga	3	E	0	T	17,64	759	682	-10,1%
218	Vazzano	3		0	T	20,20	1.231	1.106	-10,2%

L. 8-6-1990 n. 142  
Ordinamento delle autonomie locali.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 giugno 1990, n. 135, S.O.

## 29. Funzioni.

[1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'*articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93*, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'*articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, ed all'*articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981*.

7. Sono abrogati:

a) l'*articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991*, come sostituito dall'articolo unico della *legge 30 luglio 1957, n. 657*, ed il secondo comma dell'*articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952*;

b) gli *articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102*.

8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione <sup>(71)</sup> ] <sup>(72)</sup>.

---

(71) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265*.

---

(72) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Vedi, ora, l'art. 28 dello stesso decreto.

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

L. 25-7-1952 n. 991  
Provvedimenti in favore dei territori montani.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1952, n. 176.

**L. 25 luglio 1952, n. 991 <sup>(1)</sup>.**

**Provvedimenti in favore dei territori montani <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1952, n. 176.

(2) Vedi, anche, la [L. 3 dicembre 1971, n. 1102](#).

(3) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, comma 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

---

**REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 30 marzo 2020****che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e gli articoli 177 e 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 come mai prima. L'attuale crisi sanitaria pubblica frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e importante aumento degli investimenti pubblici necessari nei loro sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Ciò ha creato una situazione eccezionale che occorre affrontare con misure specifiche.
- (2) È fondamentale che la mancanza di liquidità e di fondi pubblici negli Stati membri non ostacoli gli investimenti nell'ambito dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo («FSE») e dal Fondo di coesione («FC») (collettivamente «Fondi») e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), necessari per combattere l'epidemia di COVID-19.
- (3) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FESR dovrebbe sostenere il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI) ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica.
- (4) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica la priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione dovrebbe comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari.
- (5) Al fine di affrontare in modo più flessibile l'epidemia di COVID-19, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi e dovrebbe essere prevista una procedura semplificata che non richieda una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi. È opportuno chiarire le informazioni da presentare alla Commissione in merito a tali modifiche.
- (6) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, gli strumenti finanziari che sono finanziati dai Fondi dovrebbero inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica.
- (7) Al fine di fornire una risposta immediata all'impatto della crisi sanitaria pubblica, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

(<sup>1</sup>) Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2020.

- (8) Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per effettuare senza indugio gli investimenti necessari, è opportuno che la Commissione non emetta ordini di recupero degli importi recuperabili dagli Stati membri per i conti annuali presentati nel 2020. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare gli importi non recuperati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e delle norme specifiche di ciascun Fondo.
- (9) Gli importi non recuperati nel 2020 dovrebbero essere liquidati o soggetti a ordini di recupero alla chiusura dei programmi.
- (10) Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FEAMP dovrebbe sostenere i fondi di mutualizzazione e le assicurazioni degli stock per salvaguardare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori colpiti dalla crisi sanitaria pubblica.
- (11) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) Alla luce dell'epidemia di COVID-19 e dell'urgenza di affrontare la connessa crisi sanitaria pubblica, è stato considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (14) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1301/2013 <sup>(3)</sup>, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;

- 2) all'articolo 5, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

- b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari».

#### Articolo 2

### Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.»;

- 2) all'articolo 37, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;

- 3) all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.»;

- 4) all'articolo 96, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.»;

- 5) all'articolo 139, paragrafo 7, sono aggiunti i commi seguenti:

«In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.».

#### Articolo 3

### Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 35 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Fondi di mutualizzazione per crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi e emergenze ambientali»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.»;

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore.

6. Le crisi sanitarie pubbliche, gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o gli incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro interessato.»;

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.»;

2) all'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e) crisi sanitarie pubbliche.».

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

D. M. SASSOLI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. GRLIĆ RADMAN

---